

Riunione del 10 maggio 2007

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
Avv. Amato Montanari

CAF/27/07 - Appello della società G.S. Novitas Sestu avverso i provvedimenti del Giudice Unico Provinciale di Cagliari C.U. n. 14 del 15.2.2007 e del Giudice Unico Regionale Sardegna C.U. n. 16 del 14.2.2007.

LA C.A.F.

letti gli atti ed esaminati i documenti

PREMESSO CHE

1. Con decisione C.U. n. 14 del 15.2.2007, il GUP Cagliari - per quanto di interesse - così deliberava:

“Società G.S. Novitas - Sestu

- *Vista la nota dell’Ufficio Tesseramenti FIPAV di Roma del 09.02.07 prot. 48277 dalla quale si evince che l’atleta MELIS VALENTINA risulta tesserata con la Società Cagliari Volleyball;*
- *Accertato che la stessa ha preso parte a partite del Campionato Provinciale Under 18 con la società G.S. Novitas Sestu;*
- *Visti gli art. nr. 22 e 30 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento e l’art. nr. 19 del Regolamento Gare;*

DELIBERA

- *La perdita col punteggio di 3-0 [25/0-25/0-25/0] delle seguenti partite relative alla 1^Fase:
Gara nr. 254 - Pol. Insieme Barumini – G.S. Novitas Sestu
Gara nr. 258 - G.S. Novitas Sestu – SSD Pallavolo Villacidro
Gara nr. 261 - G.S. Novitas Sestu – A.S.D. Pavilio
Gara nr. 263 - Pallavolo Sanluri – G.S. Novitas Sestu
Gara nr. 268 - Volley Siliqua – G.S. Novitas Sestu
Gara nr. 269 - G.S. Novitas Sestu – Pol. Insieme Barumini
Gara nr. 273 - SSD Pallavolo Villacidro – G.S. Novitas Sestu
Gara nr. 276 - A.S.D. Pavilio – G.S. Novitas Sestu*
- *La perdita col punteggio di 3-0 [25/0-25/0-25/0] delle seguenti partite relative alla 2^Fase:
Gara nr. 841 - G.S. Novitas Sestu – Pol. Selargius 85
Gara nr. 845 - G.S. Novitas Sestu – G.S. Aquila
Gara nr. 857 - Pallavolo Sanluri – G.S. Novitas Sestu*
- *L’esclusione dalla 2^Fase del Campionato Provinciale Under 18 in corso di svolgimento;*

- *La sospensione da ogni attività federale fino al 15 Agosto 2007 (Mesi 6) al Sig. Collu Massimo in qualità di Presidente della Società G.S. Novitas – Sestu per aver consentito l'utilizzo in gare ufficiali dell'atleta Melis Valentina in posizione tesserativa irregolare.*”.

2. Con decisione C.U. n. 16 del 14.2.2007, il GUR Sardegna - per quanto di interesse - così deliberava:

“GS NOVITAS SESTU

- *Vista la comunicazione dell'Ufficio Tesseramento FIPAV del 09/02/07 Prot/Tess/48277 che dichiara che l'atleta PICCI ROBERTA risulta tesserata con la Società AURORA SESTU e che l'atleta MELIS VALENTINA risulta tesserata con la Società CA VOLLEYBALL;*
- *accertato che le stesse hanno partecipato a diverse gare con la società GS NOVITAS SESTU nel campionato di serie D tuttora in corso;*
- *richiamati i Comunicati Ufficiali n. 7-8-9-10-11-12-13-14*
- *visti gli articoli 22 e 30. Regol. Aff. Tess. e 19 Gare*

SI DELIBERA

- *la perdita con il punteggio di 3-0 (75/0) delle gare sotto elencate per posizione tesserativa irregolare delle suddette atlete*

801	NOVITAS SESTU-NOVA VOLLEY	810	GADOK VOLLEY-NOVITAS SESTU
811	PGS AUDAX-NOVITAS SESTU	819	NOVITAS SESTU-POL. OASI
822	SILQUA-NOVITAS SESTU	828	NOVITAS SESTU-SEMELIA ELMAS
833	VILLACIDRO-NOVITAS SESTU	837	NOVITAS SESTU-VOLLEY IGLESIAS

- *di omologare la gara 844 con il risultato conseguito sul campo: VOLLEY CALASETTA-GS NOVITAS SESTU 0-3 (16/2515/1521/25)*

- *la sospensione da ogni attività federale fino al 15 agosto 2007 (mesi 6) a COLLU MASSIMO (Presidente GS NOVITAS) per avere consentito l'utilizzo, in diverse gare, delle due atlete in posizione tesserativa irregolare e la presentazione, in occasione della gara DF 833 VILLACIDRO-NOVITAS SESTU, del modulo CAMP3 on-line con elencate anche le predette atlete (che essendo tesserate con altra società non vi potevano ovviamente figurare).*”.

3. Avverso tali decisioni, la GS Novitas Sestu proponeva ricorso a questa Commissione deducendo che i moduli di nullaosta relativi al trasferimento delle atlete Picci e Melis erano stati tempestivamente inviati all'Ufficio Tesseramento FIPAV per essere stati inseriti nel plico raccomandato n. 13995886352-6 che, pur risultando spedito dalla Società Polisportiva Aurora - con la quale divideva l'ufficio di segreteria - era stato affidato al servizio postale in data 23.11.2006 e ricevuto in data successiva.

4. Il medesimo assunto veniva ribadito in occasione della prima udienza di discussione tenutasi l'8.3.2007.

5. Preso atto di quanto precede, con ordinanza in pari data la CAF mandava alla segreteria di acquisire l'originale delle lettere e/o dei documenti allegati alla raccomandata che il sodalizio appellante affermava di aver indirizzato all'Ufficio Tesseramento FIPAV - a suo dire inserendovi i nullaosta di competenza - in data 23.11.2006, fissando per l'ulteriore trattazione l'udienza del 12.4.2007.

6. L'ordinanza sub 5. trovava riscontro in una nota datata 11.4.2007 a firma dell'Ufficio Tesseramento, cui però non figurava allegata in originale la documentazione richiesta.

7. La CAF - assegnato termine di gg. dieci per il deposito di note difensive - si riservava di decidere.

8. Presa lettura delle note depositate nei termini dal sodalizio appellante, in data 26.4.2007 la CAF pronunciava ulteriore ordinanza con la quale mandava alla segreteria di acquisire tramite l'Ufficio Tesseramento quanto descritto nella citata ordinanza 8.3.2007. Il tutto entro il termine tassativo e improrogabile del 3.5.2007.

Disponeva inoltre che entro lo stesso termine copia fotostatica della documentazione così acquisita fosse trasmessa, anche via telefax e/o e-mail, alla parte ricorrente, rinviando per l'ulteriore trattazione all'udienza del 10 maggio 2007.

9. L'ordinanza sub 8. trovava positivo riscontro in una nota ulteriore datata 2.5.2007 a firma dell'Ufficio Tesseramento, cui figurava allegata in originale la documentazione richiesta che, in uno con la nota suddetta, veniva anticipata via telefax alla GS Novitas in pari data.

10. Previa ulteriore discussione in udienza, il procedimento veniva trattenuto in decisione

OSSERVA

E' noto che, in base al combinato disposto degli artt. 8 - 10 - 11 R.Giur, appartiene al Giudice Unico Regionale e a quello Provinciale la competenza a giudicare, in prima istanza, in base alle risultanze dei documenti ufficiali "sulla regolarità di svolgimento delle gare [*afferenti i campionati di rispettiva competenza - n.d.r.*], sulla regolarità della posizione dei giocatori che partecipano alle gare e sui fatti avvenuti in occasione dello svolgimento delle gare medesime".

Ai sensi del successivo art. 9 R.Giur., appartiene inoltre loro "la competenza a verificare la regolarità di svolgimento delle gare e delle posizioni dei giocatori, provvedendo ad omologare tutte le gare ufficiali dei campionati di competenza o di loro fasi e a decidere sui reclami previsti dal presente Regolamento".

Nella fattispecie all'esame è del tutto pacifico che sia il GUR che il GUP abbiano assunto le proprie decisioni sulla scorta di un documento ufficiale (cfr. informativa dell'Ufficio Tesseramento Prot. n. 48277 del 9.2.2007) attestante in modo inequivoco la posizione tesserativa irregolare delle atlete Roberta Picci e Valentina Melis.

In una situazione siffatta, entrambi i giudici erano chiamati ad assumere le decisioni del caso - affermando o escludendo il regolare svolgimento delle gare ufficiali cui le atlete in questione risultavano aver preso parte - tenuto anche conto della "posizione delle singole giocatrici".

E' infatti principio acquisito (e sempre riaffermato dalla giurisprudenza di questa Commissione - cfr. per tutte CAF C.U. n. 3 del 15.11.2004) che ogniqualvolta la irregolarità della gara sia ravvisabile prima facie, sulla base di elementi oggettivi e non controversi desumibili dagli atti ufficiali in possesso del Giudice Unico, questi può e deve esprimere i verdetti di sua esclusiva competenza in ordine alla regolarità e all'omologa dell'incontro sulla scorta delle informazioni acquisite, sempre in via ufficiale e preventiva, presso il solo Organismo abilitato a fornirle con carattere di ufficialità a norma di Statuto e di Regolamento ovvero, in definitiva, presso l'Ufficio Tesseramento FIPAV.

A riprova della sostanziale correttezza delle decisioni dei giudici a quo sta il fatto che lo stesso sodalizio appellante non ha avanzato censure in ordine al merito e/o alla entità delle sanzioni irrogate, limitandosi invece ad affermare e ribadire (nel ricorso in appello e nelle note difensive depositate oltre che in sede di discussione) di avere regolarmente e tempestivamente inviato all'Ufficio Tesseramento FIPAV i moduli di nullaosta relativi alle atlete Picci e Melis; moduli che, a suo dire, sarebbero andati smarriti per fatto e colpa dell'Ufficio Tesseramento stesso.

Avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, tuttavia, l'assunto che precede non può essere condiviso.

In primo luogo, a dispetto delle ulteriori ricerche effettuate sui documenti cartacei, quanto attestato nella citata nota 9.2.2007 ha trovato ulteriore conferma nelle due distinte informative fatte pervenire a questa Commissione in data 11.4 e 2.5.2007, con le quali l'Ufficio Tesseramento ha attestato e ribadito con carattere di ufficialità di non avere mai ricevuto i nullaosta riguardanti le atlete in questione.

Va inoltre osservato che da un lato il sodalizio appellante - su cui, in ogni caso, gravava l'onere di attivarsi per controllare che tutte le procedure tesserative fossero andate a buon fine - non ha comprovato in alcun modo le proprie libere affermazioni, mentre, dall'altro, ha dichiarato sempre e in ogni occasione di avere inserito nel plico raccomandato i menzionati nullaosta assieme ad altri documenti, ma non anche una lettera accompagnatoria e/o comunque una qualsivoglia distinta contenente la specifica elencazione dei documenti stessi, impedendo così al destinatario di riscontrare esattamente quanto avrebbe dovuto ricevere e, se del caso, avanzare tempestiva contestazione circa il reale contenuto della busta.

Vero è che, come dedotto dall'odierna appellante, non sussiste alcun obbligo di legge in tal senso; ma è vero altrettanto che chi abbia ommesso di adottare una simile precauzione (decisione quest'ultima interamente rimessa alla volontà del mittente) non può non essere consapevole del fatto che, nell'ipotesi in cui sorga contrasto circa la natura e/o il numero dei documenti contenuti nel plico stesso, questi non potrà nemmeno avvalersi, sia pure *ad colorandum* ovvero sul piano indiziario, di un principio di prova siffatto.

Ciò premesso, anche a voler omettere di considerare che in materia tesserativa, per le ragioni anzidette e in assenza di valida prova contraria, le sole attestazioni dotate di ufficialità a norma di Statuto e di Regolamento sono quelle provenienti dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, la CAF ritiene comunque di aderire al principio - recentemente ribadito dai Supremi Giudici - in base al quale la dimostrazione che una raccomandata sia stata ricevuta dal destinatario non vale di per se a dimostrare quale fosse il contenuto della lettera, a ciò derivando che, in caso di contestazione, è onere di chi pretende che da quella ricezione siano derivati effetti giuridici dimostrare il reale contenuto della lettera stessa (cfr. Cassazione civile, sez. III, 12 maggio 2005, n. 10021).

Onere in alcun modo assolto nel caso di specie da parte del sodalizio appellante.

Del resto, se valesse l'opposto, chiunque sarebbe ammesso e in ogni tempo a sostenere di avere inserito qualsiasi documento (ivi compresi denaro contante e/o titoli di credito) in qualsivoglia plico postale, nella evidente impossibilità per il destinatario di contestarne immediatamente il contenuto e/o comunque di dare dimostrazione del contrario, specie se, come nel caso all'esame, in assenza di idonea lettera accompagnatoria, specifica e/o distinta atta a dimostrare, sia pure a posteriori e a livello indiziario, quale avrebbe dovuto essere il reale contenuto della busta.

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda, eccezione e/o ragione dedotta con l'atto di appello.

P.Q.M.

La C.A.F., rigetta l'appello.

Dispone incamerarsi la tassa di appello.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 22.5.2007